

Gianluca Cosmelli *

**Effetti immediati di una sentenza pubblicizzata ma non pubblicata, ovvero
l'incostituzionalità della c.d. mediazione civile obbligatoria
(Nota minima... al [comunicato stampa della Corte costituzionale del 24 ottobre 2012](#))**

SOMMARIO: 1. *Il d.lgs. n. 28/2010 e la sua impugnazione davanti alla Corte.* – 2. *Gli effetti della pronuncia nei giudizi pendenti.* – 3. *Pubblicazione-deposito, pubblicazione “normativa” o semplice “pubblicizzazione”: quale dies a quo per l’efficacia della sentenza?* – 4. *La mediazione civile, tra “sanatoria” e riforma.*

1. Il d.lgs. n. 28/2010 e la sua impugnazione davanti alla Corte.

Con recentissima decisione, assunta nella camera di consiglio del 24 ottobre scorso, la Corte costituzionale ha decretato – a quanto pare – l’illegittimità costituzionale, “per eccesso di delega legislativa”, delle norme del d.lgs. n. 28/2010, limitatamente alla parte in cui prevedono l’obbligatorietà del procedimento di mediazione ivi disciplinato.

S’impone la formula dubitativa poiché il testo della pronuncia non è attualmente disponibile, non essendo neppure stata depositata la sentenza (la quale, quindi, formalmente non esiste).

Tuttavia, sulla base dell’esile comunicato¹ con cui dal Palazzo della Consulta è stato annunciato l’esito dello scrutinio di costituzionalità, riescono a trarsi elementi sufficienti a mettere a fuoco le principali, prevedibili conseguenze del verdetto. E, in quest’ottica, proprio la circostanza che la sentenza in parola non abbia ancora formato oggetto di pubblicazione² rappresenta un’occasione utile per interrogarsi sull’ammissibilità di una anticipazione dei relativi effetti ancor prima dell’adempimento delle formalità pubblicitarie prescritte *ope constitutionis atque legis*³.

Tre, in particolare, sembrano gli aspetti sui quali concentrare l’attenzione:

- a) l’efficacia “retroattiva” della pronuncia nei confronti dei processi in corso;
- b) il momento a partire dal quale tali effetti si producono, o si produrranno;
- c) l’eventuale “salvataggio” per via parlamentare delle norme caducate dalla Corte.

Ma andiamo con ordine.

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in vigore dal successivo 20 marzo, dando attuazione alla delega prevista dall’art. 60, l. n. 69/2009, ha – com’è noto – introdotto nel nostro ordinamento la c.d. mediazione in materia civile e commerciale, disegnando un procedimento avente chiara finalità deflattiva del contenzioso, in quanto auspicabilmente destinato a concludersi con una conciliazione extragiudiziale tra le parti (di qui la crasi *mediaconciliazione*, con cui nella vulgata è stato ribattezzato l’istituto).

Nel decreto, l’accesso alla procedura viene dichiarato, in linea di principio, facoltativo e libero per chiunque voglia tentare di conciliare “una controversia civile e

* Dottore di ricerca in diritto pubblico con “european label” e cultore della materia in diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

¹Il cui testo, datato 24 ottobre 2012, qui si riporta: “La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.”.

²Nel duplice significato in cui, come si dirà più avanti, l’espressione è suscettibile di venire interpretata.

³In particolare cfr. art. 136, co. 1 e 2, Cost., art. 26, co. 3 e art. 30, co. 1, 2 e 3, l. n. 87/1953.

commerciale vertente su diritti disponibili”⁴. Il nocciolo duro del provvedimento è, tuttavia, contenuto nel successivo art. 5, dov’è elencata una dozzina di materie – per le quali si parla, appunto, di mediazione “obbligatoria” – in cui il previo esperimento del tentativo di mediazione costituisce anche condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale.

Non v’è ragione, in questa sede, di ripercorrere le vivaci polemiche che hanno preceduto, accompagnato e seguito la gestazione del provvedimento in parola, duramente osteggiato soprattutto dalla classe forense, che non del tutto a torto vi scorge un intralcio – per giunta oneroso: la mediazione, anche quando obbligatoria, è a pagamento – all’accesso al sistema giudiziario. Si tratta, del resto, di contestazioni non nuove, che ricalcano gli analoghi termini in cui, negli Stati europei che hanno visto prospettare l’introduzione di forme di ADR più o meno vicine alla nostra media-conciliazione, tali iniziative hanno trovato accoglimento⁵.

Basterà qui ricordare che la diffusa insofferenza per il nuovo istituto si è presto tradotta – *ut ex factis, non ex dictis, amicos pensent*, per dirla con Tito Livio – in molteplici ordinanze di rimessione alla Corte. Ed infatti, appena scaduta la proroga disposta dal d.l. 225/2010⁶, che differiva di un anno l’obbligatorietà della mediazione per le due materie più “calde” per le quali essa è prevista⁷, è stata sollevata la prima questione di costituzionalità⁸, cui si sono via via aggiunti ben sedici atti di promovimento; due sono del TAR del Lazio⁹, gli altri provengono da sedi giudiziarie variamente distribuite dal punto di vista geografico¹⁰. Il che, se si considera la forte

⁴Art. 2, d.lgs. n. 28/2010.

⁵Dando spesso luogo a questioni di legittimità costituzionale: si veda l’ordinanza della Corte costituzionale tedesca *BVerfG*, 1 BvR 1351/01 o le decisioni *STC* 206/1987, 4/1988 e 174/1995 del *Tribunal constitucional* spagnolo. Sempre in Spagna, l’avanprogetto n. 121/000122 del 29 aprile 2011 contemplava, come ipotesi eccezionale (cfr. art. 7, a mente del quale “*la mediación es voluntaria, sin perjuicio de la obligatoriedad de su inicio cuando lo prevea la legislación procesal*”), la necessità dell’obbligatorio avvio, nei sei mesi anteriori alla domanda giudiziale, di un tentativo di mediazione come condizione per proporre un’azione nei processi di minor valore pecuniario (con *petitum* inferiore a seimila euro, o in altri casi stabiliti dalla legge: cfr. la terza disposizione finale del menzionato *anteproyecto*). L’obbligo si risolveva, tuttavia, nella partecipazione ad una *sesión informativa*, preliminare e, soprattutto, gratuita (cfr. art. 18); ciononostante, la previsione dell’obbligatorietà, incassato il parere decisamente critico del *Consejo General del Poder Judicial* (v. *informe* del 19 maggio 2012) e del Consiglio di Stato (cfr. il *dictamen* n. 2222 del 17 febbraio 2010), è stata stralciata dal progetto e non se ne trova traccia, infatti, nel *Real Decreto-ley* n. 5/2012 *de mediación en asuntos civiles y mercantiles*. D’altra parte, l’ordinamento iberico ha già sperimentato, con l’art. 460 della *Ley de enjuiciamiento civil* (LEC) del 1881, un’ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione la cui scarsissima effettività ne ha suggerito l’abrogazione senza rimpianti nel contesto della riforma introdotta dalla l. n. 34/1984, preso atto che “*el porcentaje de conciliaciones exitosas no alcanzaba ni siquiera el 1% de los litigios civiles y mercantiles*”: sulla questione cfr. A. DE LA OLIVA SANTOS, *Mediación y justicia: síntomas patológicos*, in *Otrosí*, n. 8, 2011, 9 ss.

⁶C.d. decreto “milleproroghe”, successivamente convertito in l. n. 10/2011.

⁷Vale a dire le controversie in tema di liti condominiali e di responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti.

⁸Cfr. [ord. n. 254/2011, proveniente dal Giudice di Pace di Parma](#).

⁹Cfr. [ordd. n. 268/2011](#), su cui cfr. G. SERGES, *La «mediazione civile» e la costituzione (Riflessioni a margine dell’ordinanza TAR Lazio, sezione prima, n. 3202 del 2011)*, in [www.federalismi.it](#), 27 luglio 2011, e n. 149/2012.

¹⁰In particolare, dai Tribunali di [Torino \(ord. n. 99/2012\)](#), [Genova \(ord. n. 108/2012\)](#), Firenze (ord. n. 204/2012) e Latina (ordd. nn. 210, 211, 212, 213, 214 e 215/2012), nonché dai [Giudici di Pace di Recco](#)

disomogeneità territoriale del nostro Paese, restituisce appieno la misura della dimensione, generalizzata e trasversale, del malcontento verso la mediazione “forzata”¹¹. Si comprende, dunque, il senso di compiacimento con cui da più parti è stata accolta la pronuncia di cui trattasi¹².

Resta tuttavia da chiarire, come si diceva, l’esatto quadro degli effetti che la sentenza è destinata a determinare, tenendo conto, anzitutto, che ad esserne investita è una norma di rito, per sua natura soggetta pressoché giornalmente a ricevere applicazione e ad incidere su un’ indefinita serie di situazioni giuridiche.

2. Gli effetti della pronuncia nei giudizi pendenti.

Un primo aspetto da considerare è, allora, quello sopra elencato *sub a)*: in merito, è consentito affermare con certezza che della declaratoria di incostituzionalità potranno giovare tutti i rapporti allo stato pendenti, nonostante siano sorti prima della decisione della Corte. È del resto noto che, successivamente alla pronuncia di accoglimento, in forza del combinato disposto dell’art. 136, co. 1, Cost., dell’art. 1, l. cost. n. 1/1948 e

(ord. n. 33/2012), [Parma \(ord. n. 112/2012\)](#), [Salerno \(ord. n. 51/2012\)](#) e [Catanzaro \(ord. nn. 2/2012 e 19/2012\)](#).

¹¹L’espressione è di G. MONTELEONE, *La mediazione “forzata”*, in [www.judicium.it](#), 29 aprile 2010. Per una lettura critica del decreto cfr. altresì, tra i numerosissimi interventi, A. CARRATTA, *La via italiana alla conciliazione: luci ed ombre nel decreto legislativo sulla «mediazione finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali»*, in F. AULETTA, G. P. CALIFANO, G. DELLA PIETRA, N. RASCIO (a cura di), *Sull’arbitrato, Studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010, 141 ss.; D. DALFINO, *Mediazione, conciliazione e rapporti con il processo*, in *Foro it.*, 2010, 101 ss.; A. PROTO PISANI, *Appunti su mediazione e conciliazione*, in *Foro it.*, 2010, 142 ss.; G. SCARSELLI, *La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno*, in *Foro it.*, 2010, 146 ss.; L. DITTRICH, *Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 575 ss.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *La nuova mediazione nella prospettiva europea: note a prima lettura*, in *Riv. Trim. Dir. e proc. civ.*, 2010, 653 ss.; G. P. CALIFANO, *Procedura della mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali*, Padova, 2011; R. CAPONI, *La mediazione obbligatoria a pagamento: profili di costituzionalità*, in [www.judicium.it](#), 1 aprile 2011; M. BOVE, *La conciliazione nel sistema dei mezzi di risoluzione delle controversie civili*, in [www.judicium.it](#), 18 settembre 2011; G. D’ELIA, *Profili di illegittimità costituzionale di una mediazione civile obbligatoria “purchessia”*, in [www.federalismi.it](#), 30 novembre 2011; E. CAPOBIANCO, *Dai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie nell’ordinamento italo-comunitario alla mediazione in materia civile e commerciale: analisi e prospettive (parte prima)*, in *Vita notarile*, 2011, 1429 ss.; P. LUISO, *Giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?*, in *Il giusto processo civile*, 2011, 325 ss.; G. SCARSELLI, *L’incostituzionalità della mediazione di cui al d.lgs. 28/2010*, in *Foro it.*, 2011, 54-55; E. CAPOBIANCO, *Dai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie nell’ordinamento italo-comunitario alla mediazione in materia civile e commerciale: analisi e prospettive (parte seconda)*, in *Vita notarile*, 2012, 155 ss.; L. NANNIPIERI, *Profili di legittimità costituzionale della mediazione civile e commerciale*, in [Consulta OnLine](#), 15 ottobre 2012.

¹²A titolo di esempio può riportarsi uno stralcio della nota che riferisce la posizione del Consiglio nazionale forense: “Il Cnf esprime soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale, resa nota ad oggi, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. [...] Il Cnf ha sin dal principio sottolineato che la previsione del passaggio obbligatorio dalla mediazione come condizione, per di più onerosa, per adire il giudice non solo rendeva oltremodo difficoltoso l’accesso alla giustizia da parte dei cittadini; ma era una previsione anomala con riguardo alla natura propria di un istituto che risulta tanto più efficace quanto basato sulla reale volontà delle parti. Il Cnf rileva che l’efficienza della giustizia è un obiettivo che è condiviso dall’Avvocatura ma occorre che le soluzioni giuridiche in concreto individuate rispettino i diritti dei cittadini e i principi dell’ordinamento”.

dell'art. 30, co. 3, l. n. 87/1953, le norme dichiarate in contrasto con la Costituzione perdono efficacia, nel senso che non sono suscettibili di ulteriore applicazione.

Sul piano processuale, dunque, non potrà più essere dichiarata l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione (naturalmente, nei casi in cui ne è stabilita l'obbligatorietà).

Ciò – è bene sottolinearlo – vale anche laddove il giudice avesse già rilevato il difetto di tale condizione (o la mancata conclusione della procedura di mediazione già avviata), rinviando, ai sensi dell'art. 5, co. 1, d.lgs. n. 28/2010, ad una successiva udienza per consentire il necessario espletamento, o completamento, del tentativo obbligatoriamente imposto.

E vale, altresì, per l'ipotesi di impugnazione del provvedimento (ordinanza o sentenza, su questo la prassi si è mostrata incerta) con cui fosse stata precedentemente rilevata l'improcedibilità, trattandosi, pure in questo caso, di un momento applicativo della norma nel frattempo giudicata incostituzionale¹³.

Volendo sintetizzare, la decisione annotata varrà, se si concede l'espressione, da "sanatoria" degli eventuali vizi di improcedibilità sinora prodottisi, purché, nel frattempo, la situazione giuridica in contestazione non si sia altrimenti estinta¹⁴, privando in radice del potere di agire la parte potenzialmente interessata a valersi della pronuncia della Consulta.

3. *Pubblicazione-deposito, pubblicazione "normativa" o semplice "pubblicizzazione": quale dies a quo per l'efficacia della sentenza?*

Tutti gli effetti indicati *supra* decorrono, secondo il disposto dell'art. 136, co. 1, Cost., nonché dell'art. 30, co. 3, l. n. 87/1953, dalla "pubblicazione" della sentenza: ma proprio questa dizione nasconde un'insidia.

E veniamo qui al profilo *sub b*).

Cosa deve intendersi esattamente con il termine in questione? Le pronunce di accoglimento sono, infatti, soggette a due, distinte forme di "pubblicazione": anzitutto, la pubblicazione cosiddetta "in senso processuale", che si realizza mediante il deposito in cancelleria della sentenza "entro venti giorni dalla decisione"¹⁵; in secondo luogo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (o nel Bollettino Ufficiale della Regione, se ad essere censurata è una legge regionale), che ha per oggetto la sentenza già "pubblicata" mediante deposito, la quale, entro due giorni da quest'ultimo, "è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo"¹⁶.

In dottrina tradizionalmente si ritiene che solo da questa seconda "pubblicazione" possano dispiegarsi gli effetti "normativi" delle sentenze dichiarative dell'illegittimità

¹³È chiaro, infatti, che il giudice davanti al quale l'atto è impugnato, dovendo valutare se la norma prescrittiva dell'obbligatorietà della mediazione sia stata correttamente applicata, di fatto ne fa egli stesso applicazione, ancorché in via "indiretta".

¹⁴O, come si dice, "esaurita", per prescrizione, decadenza, maturazione di preclusioni processuali, formazione del giudicato, stipula di una transazione, *et similia*.

¹⁵Cfr. art. 26, co. 3, l. n. 87/1953.

¹⁶Così l'art. 30, co. 1., l. n. 87/1953.

costituzionale¹⁷. Dell'avviso opposto sono, invece, quanti, preferendo un approccio maggiormente sostanziale, valorizzano le necessità di celere ripristino della legalità costituzionale¹⁸.

Sulla scia di quest'ultima impostazione, si può tentare di muovere un ulteriore passo, cogliendo l'occasione dell'episodio in esame, che si presenta come un'occorrenza davvero peculiare.

Nel caso di specie, infatti, la sentenza – dicevamo già all'inizio – non c'è, mancando il requisito dell'avvenuto deposito, presupposto minimo cui anche l'interpretazione più generosa, come si è visto, subordina la produzione degli effetti delle pronunce di accoglimento. Né, d'altra parte, potrebbe essere altrimenti: in questa fase l'inesistenza – si badi – non è soltanto *giuridica*, ma addirittura *materiale*, giacché la sentenza acquista consistenza fisica, viene cioè redatta – lo si desume dalle stesse regole di funzionamento della Corte – solo successivamente alla votazione in camera di consiglio, quando la sua stesura “è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o a più giudici”¹⁹.

Eppure, c'è un comunicato stampa, diffuso da un organo costituzionale che ha, in tal modo, svelato il contenuto di un proprio provvedimento²⁰, riscuotendo ampissima risonanza mediatica. Tanto ampia che la decisione della Consulta può senz'altro ritenersi conosciuta da una platea ben più vasta di quella usualmente raggiunta dalle fonti istituzionali di cognizione.

Con l'eco della notizia, peraltro, sembra essersi sparso anche il convincimento che la deliberazione sia *già* produttiva di effetti, generando un comprensibile affidamento in coloro che vantino un interesse al riguardo; è sufficiente scorrere i commenti riportati in questi giorni dagli organi di informazione, anche specializzata, per rendersi conto di quanto questa credenza sia diffusa. D'altronde, se il nucleo essenziale del giudicato (e in buona sostanza perfino la sua motivazione) è stato comunicato *in scriptis* al pubblico, perché mai lo stesso non dovrebbe valere *da subito*?

Non è facile rispondere alla domanda che precede.

¹⁷Cfr. A. M. SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi*, in Riv. trim. dir. pub., 1959, 40-41; V. CRISAFULLI, II, 2, *L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale)*, V ed., Padova, 1984, 384.

¹⁸Così A. PACE, *Osservazioni sulla «pubblicazione» delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1965, 462 ss.; S. DI PALMA, *La pubblicazione in gazzetta ufficiale delle sentenze di accoglimento della corte costituzionale: pubblicazioni in senso proprio o mera pubblicità?*, ivi, 1968, 1930 ss.; A. PACE, *Ancora sul «deposito in cancelleria» come «pubblicazione» delle pronunce d'illegittimità costituzionale*, ivi, 1970, 2056 ss.; ID., *Superiorità della Costituzione ed efficacia immediata della sentenza d'incostituzionalità*, ivi, 1997, 444 ss.

¹⁹Art. 17, co. 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

²⁰L'iniziativa, per la verità, appare decisamente poco opportuna. È vero che non rappresenta una novità, per la Corte, l'anticipazione a mezzo di nota stampa del dispositivo delle proprie sentenze più attese. E ciò anche quando la questione sia stata accolta e anche laddove si discuta, come nella specie, della legittimità di norme processuali, per le quali la dichiarazione di incostituzionalità è suscettiva di ripercussioni istantanee e giornaliere: tra i casi più recenti, può citarsi la [sent. n. 173/2009](#), in tema di intercettazioni, depositata e pubblicata in G.U. rispettivamente l'11 e il 17 giugno 2009, ma già oggetto di divulgazione informale con un precedente comunicato del 22 aprile. Si tratta, tuttavia, di un uso che rischia di presentare più svantaggi che benefici, potendo – al più – servire ad appagare con qualche settimana di anticipo la curiosità collettiva, a prezzo però – e la vicenda esaminata vale a testimoniarlo – di diffondere incertezze, considerata anche l'intempestività con cui in genere alla decisione della Corte (e alla sua eventuale comunicazione al pubblico) segue la pubblicazione del dispositivo.

Da un lato, c'è il problema, eminentemente pratico, ma non solo, dei giudici comuni che, nello *spatium* tra l'emanazione del comunicato e la pubblicazione della pronuncia attraverso il deposito o – secondo la tesi più restrittiva – la pubblicazione in Gazzetta, trovandosi a valutare la procedibilità delle domande loro rivolte, devono e dovranno quotidianamente porsi il quesito se quanto deciso dalla Corte abbia o meno incidenza immediata sulla materia del contendere²¹. Da questo punto di vista, negare rilevanza alla deliberazione già avvenuta e resa ufficialmente nota, esigendo dall'autorità giudiziaria la perdurante applicazione di una norma che tutti ormai sanno essere stata dichiarata costituzionalmente illegittima, appare una pretesa bizzarra, oltre che – potrebbe dirsi – un inutile spregio aggiuntivo al dettato costituzionale²².

D'altro canto, però, si colloca la questione, non soltanto teorica, del rapporto tra il provvedimento e la sua pubblicazione, dilemma che si atteggia in maniera estremamente differenziata a seconda della natura – normativa, amministrativa o giurisdizionale – dell'atto considerato, e che in ogni caso va risolto alla stregua del dato positivo.

Su queste basi si ritiene, ad esempio, che, nel nostro ordinamento, la pubblicazione condizioni l'entrata in vigore, *id est* l'efficacia, ma non la validità, né, *a fortiori ratione*, l'esistenza, della legge²³. Mentre del tutto diverso è il ruolo svolto dagli adempimenti pubblicitari con riferimento alle sentenze, per le quali la pubblicazione rappresenta, ad un tempo, un presupposto di esistenza e il fulcro di un ventaglio di effetti per le parti, venendo generalmente collegata all'irretrattabilità del *decisum*²⁴. L'*emissione*, in definitiva, forma un tutt'uno con la *pubblicazione* del deliberato. A queste regole generali non sembrano potersi sottrarre, in linea di principio, neppure le pronunce del giudice costituzionale.

Certo, potrà osservarsi che, sul piano dell'esteriorità, la coincidenza tra pubblicazione della sentenza e deposito come modalità della stessa non risponde a particolari esigenze logico-teoriche, né rappresenta una costante a livello di diritto positivo. Difatti, una tipica alternativa a questo schema è costituita dalla pubblicazione mediante lettura in udienza, di tradizione risalente nella procedura penale, dove soddisfa una necessità ancestrale, ma sempre più frequentemente imitata anche in altri settori, perlopiù in funzione acceleratoria del giudizio, eventualmente *sub specie* della sequenza *lettura del (solo) dispositivo-successivo deposito della motivazione*, con la ripartizione degli effetti della pronuncia più o meno spostata sull'uno o sull'altro momento²⁵.

²¹La durata del periodo è, peraltro, indefinita, avendo il termine di 20 giorni per il deposito della sentenza di cui all'art. 26, co. 3, l. n. 87/1953 natura ordinatoria.

²²Né l'incognita potrebbe dirsi superabile sul piano empirico, confidando nell'inoppugnabilità di un'applicazione immediata, ancorché, a rigore, "abusiva", della pronuncia costituzionale, sul presupposto che ogni contestazione al riguardo verrebbe ad essere decisa dopo la pubblicazione della sentenza della Corte, e, in quella sede, il giudice dell'impugnazione non potrebbe più applicare, neppure "indirettamente", come sopra si è detto, la norma dichiarata illegittima. Vi osta, infatti, oltre alla tendenziale illegalità di una simile operazione, la possibile sopravvenienza di una "sanatoria" legislativa della normativa sulla mediazione. Ma su questo si tornerà più avanti nel testo.

²³In questo senso, ad esempio, G. ZANOBINI, *La pubblicazione delle leggi nel diritto italiano*. Torino, 1917, 143, 146, 254, nonché, successivamente alla Costituzione repubblicana, A. D'ATENA, *La pubblicazione delle fonti normative*, I, *Introduzione storica e premesse generali*, Padova, 1974, 81 ss.; ID., *Lezioni di diritto costituzionale*, III ed., Torino, 2012, 171 ss.

²⁴Per la materia civile, cfr. S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, sub art. 133, 502 ss.

²⁵Ai sensi dell'art. 545, co. 1, c.p.p., ad esempio, "la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo". In diverso ambito, l'art. 281-sexies c.p.c.

Si tratta, però, appunto, di varianti positivamente congegnate, di sicuro non ricostruibili interpretativamente. Non sarebbe pertanto legittimo ritenere, a meno di macroscopiche forzature, che, nel caso di specie, il responso dei giudici costituzionali possa darsi per pubblicato anzitempo, in virtù della divulgazione del suo dispositivo ad opera della nota dell'Ufficio stampa della Corte ripetutamente citata. Piuttosto, potrà riconoscersi che l'esito del voto in camera di consiglio ha formato, sì, oggetto di una qualche forma di "pubblicità", venendo perciò *pubblicizzato*; ciò però non vale affatto a renderlo *pubblicato*, nel senso rigoroso in cui tale nozione è da intendersi, come risultato conseguente unicamente agli adempimenti previsti dall'art. 30, co. 1, l. n. 87/1953.

Ma non è tutto.

Tra i temi più tormentati nella dogmatica degli effetti delle pronunce giurisprudenziali vi è, infatti, il grattacapo del rilievo da riconoscere allo *ius superveniens* nell'intervallo tra la data della deliberazione e quella, appunto, della pubblicazione. Secondo l'opinione più accreditata nella giurisprudenza civile²⁶, in tutte le ipotesi in cui al giudice è consentito tenere conto di sopravvenienze normative intervenute nel corso del giudizio²⁷, tale potere è esercitabile, anche in seguito alla decisione, sino al deposito della sentenza, se del caso attraverso la riconvocazione del collegio deliberante.

Ebbene, con riferimento al caso che ci occupa, se si riflette sul motivo dell'invalidità dichiarata dalla Consulta²⁸, ossia l'eccesso di delega, tutt'altro che fantasiosa appare l'eventualità che, nelle more della pubblicazione, il Parlamento intervenga a rimuovere il vizio originario. Emanando, allo scopo, un atto pedissequamente riproduttivo delle disposizioni del decreto caduate dalla Consulta – le quali, così "ratificate" dal delegante, verrebbero sanate per novazione della fonte – oppure approvando un provvedimento di interpretazione autentica della legge-delega, che espressamente ricomprenda anche le ipotesi di obbligatorietà della mediazione e autorizzi *ex post* il Governo a provvedere di conseguenza.

Ciò, in base a principi di diritto processuale generale, potrebbe indurre il giudice costituzionale ad un ripensamento della decisione, la quale – come ricordato – in virtù del principio della retrattabilità fino ad avvenuta pubblicazione, non dovrebbe ritenersi insensibile rispetto ai mutamenti sopravvenuti.

Molto più complicato, invece, si rivelerebbe il tutto, laddove si volessero riconoscere effetti giuridici ai contenuti decisorii che la Corte, come in questo caso, abbia voluto

dispone che "il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", precisando che "in tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria". Nel rito del lavoro, l'art. 429, co. 1, c.p.c. prevede che "il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", e il successivo art. 431 espressamente consente che si provveda all'esecuzione del provvedimento "con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza".

²⁶Ex multis Cass. civ., sentt. nn. 538/1998, 5855/2000, 16081/2004, 379/2008.

²⁷Si pensi all'intervento di dichiarazioni di illegittimità costituzionale o di modificazioni di legge rilevanti per il rapporto *sub iudice* (purché, chiaramente, siano dotate in concreto di portata retroattiva).

²⁸Motivo da ritenersi, alla luce delle notizie allo stato disponibili, unico ed assorbente, a meno di *obiter dicta*.

prematuramente rendere di pubblico dominio in un momento anteriore al deposito della sentenza. L'eventuale "sanatoria" legislativa intervenuta precedentemente al compimento di quest'ultimo atto darebbe vita, infatti, ad un cortocircuito normativo, da cui la drastica alternativa per il collegio costituzionale: o tornare sui propri passi, rivedendo una decisione già preannunciata, o lasciare che, nonostante la novella legislativa, la stessa venga pubblicata così com'è, pur se priva di qualsivoglia efficacia. In entrambi i casi si verrebbe a dar luogo, a cascata, ad un'evidente disparità di trattamento a vantaggio di chi, nel frattempo, abbia approfittato degli effetti favorevoli di una pronuncia... che mai avrebbe potuto produrre effetti. Trascurando, per altro verso, che dietro le anticipazioni sul contenuto del giudizio potrebbe invece percepirsi proprio l'intento, da parte della Corte, di sollecitare il tempestivo intervento del legislatore in soccorso di una disciplina le cui ripercussioni sull'amministrazione della giustizia sono di piena evidenza.

4. La mediazione civile, tra "sanatoria" e riforma.

Queste ultime considerazioni ci introducono al punto menzionato *sub c)* nella premessa.

Come già accennato, a rendere concreta l'alea di una reintroduzione per via legislativa ordinaria delle norme sulla mediazione obbligatoria, è la circostanza che il rilievo di illegittimità mosso dalla Consulta si fonda – secondo quanto traspare dall'annuncio dalla stessa diramato – su una censura di carattere formale: il mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge di delega²⁹.

In proposito – si ricorderà – il sospetto che lo schema di decreto legislativo mal si conciliasse, *pro parte qua*, con l'art. 60 della l. n. 69/2009 lo aveva avanzato, per prima, la Commissione Giustizia del Senato³⁰.

Ma, soprattutto, è opportuno rammentare che l'eccesso di delega figura anche tra le censure formulate, non troppi anni or sono, nei confronti di un altro, notissimo, procedimento obbligatorio di composizione stragiudiziale delle liti civili: un istituto abrogato – con una buona dose di schizofrenia – solo ultimamente e quasi in sincrono con l'entrata in vigore del decreto sulla mediazione³¹. Si allude al tentativo di conciliazione previsto dal codice di procedura civile come condizione di procedibilità per le controversie lavoristiche, relativamente al quale la Consulta ha avuto occasione di pronunciarsi con la [sent. n. 276/2000](#).

È estremamente interessante, oggi, richiamare quest'ultima decisione, perché costituisce l'inevitabile termine di paragone con cui dovrà misurarsi il legislatore che

²⁹In tal senso cfr. già G. D'ELIA, *Profili di illegittimità costituzionale di una mediazione civile obbligatoria "purchessia"*, cit., 2, secondo cui nel decreto *de quo* "il vizio di illegittimità costituzionale più macroscopico concerne, senza dubbio, il rapporto delegatorio, ex art. 76 Cost., conseguente alla previsione, ex art. 5 cit. d.lgs. 28/2010, della mediazione come obbligatoria e come condizione di procedibilità dell'azione civile".

³⁰La quale, nell'esprimere parere favorevole alla bozza del provvedimento, aveva consigliato, in relazione all'art. 5, di "escludere al comma 1 l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione", sulla base del rilievo che "l'articolo 60, comma 3, lettera a), della delega, da un lato, prevede tra i principi e criteri direttivi, che la mediazione non deve precludere l'accesso alla giustizia, dall'altro, non sembra prevedere espressamente l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione". Nessuna eccezione sollevava, invece, sul punto, l'omologa Commissione alla Camera: cfr. rispettivamente i resoconti delle sedute del 27 e del 20 gennaio 2010.

³¹Cfr. art. 31, co. 16, l. n. 183/2010, in vigore dal 24 novembre 2010.

intenda reiterare la disciplina della mediazione obbligatoria (una prospettiva cui, per la verità, il Governo in carica non sembra interessato), nella consapevolezza di riproporre, al netto del vizio di delega, tutti i dubbi di illegittimità sostanziale già suscitati dal decreto.

Quanto alla violazione dell'art. 76, Cost. – si diceva dunque – la Corte al tempo ha escluso che l'esecutivo, nel sancire l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione preprocessuale, avesse travalicato i poteri a lui delegati, e tanto poteva affermarsi in ragione, per un verso, della maggiore genericità della delega allora conferita dalla legge Bassanini, e, per altro verso, della constatazione che già esistevano, per le stesse controversie oggetto del decreto, procedimenti conciliativi di natura facoltativa³².

In relazione agli altri vizi denunciati, invece, e in particolare all'incompatibilità con l'art. 24, Cost., i criteri all'epoca messi a frutto dalla Corte costituiscono il prodotto di una lunga elaborazione giurisprudenziale – di cui la [sent. n. 276/2000](#) si trova “a valle” – in tema di limiti all'immediatezza della tutela giurisdizionale.

A tal proposito si parla, in tempi relativamente recenti, di “giurisdizione condizionata”³³, ma sin dai primi anni sessanta si contano pronunce favorevoli all'ammissibilità di oneri o cauzioni per l'esercizio dell'azione giudiziaria³⁴, facendosi strada man mano il *distinguo* tra condizioni di *procedibilità* dell'azione, legittime, e condizioni di *proponibilità* della stessa, illegittime in quanto impeditive *in toto* dell'accesso alla giustizia³⁵.

Il filo conduttore di questi ragionamenti va rintracciato nel sindacato di ragionevolezza e proporzionalità, un filtro elastico, adatto al bilanciamento tra interessi contrapposti, che anche il Tribunale costituzionale spagnolo ha adottato nell'affrontare, alla luce di un parametro³⁶ essenzialmente equivalente al nostro art. 24, Cost., un analogo ordine di questioni³⁷.

Nello stessa ottica, la Consulta ha rinvenuto il “punto di equilibrio tra l'effettiva garanzia dell'azione e il limite al suo condizionamento” nella “salvaguardia di ‘interessi generali’ non contrastanti con i diritti costituzionali di azione e di difesa”³⁸.

Pertanto, con riferimento alla condizione di procedibilità per le cause di lavoro prevista, prima della sua recente soppressione, dall'art. 412-bis c.p.c., ha ritenuto che “il

³²Così, infatti, la Corte: “in siffatto contesto deve escludersi che la delega si limitasse ad attribuire al legislatore delegato il potere di regolare diversamente le mere modalità organizzative del tentativo di conciliazione esistente, senza consentire (per le controversie *ex art.* 409 del codice di procedura civile) l'introduzione dell'obbligatorietà” (cfr. [C. cost., sent. n. 276/2000](#)).

³³La locuzione ricorre a partire da [C. cost., sent. n. 82/1992](#).

³⁴La *tête de chapitre* è [C. cost., sent. n. 40/1962](#). Cfr. poi le successive C. cost., [sentt. nn. 87/1962, 56/1963, 83/1963, 107/1963, 113/1963, 47/1964, 39/1969, 87/1969, 130/1970, 46/1974, 155/1980, 251/2003](#); nel senso dell'illegittimità della condizione cfr. invece [nn. 67/1960, 21/1961, 530/1989, 15/1991, 154/1992, 406/1993, 360/1994, 56/1995, 403/2007](#).

³⁵Cfr. C. cost., [sentt. nn. 57/1972, 186/1972, 93/1979](#); ma in precedenza cfr. già la [sent. n. 107/1963](#).

³⁶Ovvero l'art. 24, della Costituzione del 1978, il cui comma 1 recita: “*Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión*”.

³⁷Cfr. la già in precedenza citata [STC 4/1998](#): “*el derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras (del acceso a la jurisdicción), siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el Legislador en el marco de la Constitución*”.

³⁸Così [C. cost., sent. n. 82/1992](#).

tentativo obbligatorio di conciliazione (tendesse) a soddisfare l'interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato, evitando che l'aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro (provocasse) un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento; dall'altro, favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo". Inoltre – ha aggiunto la Corte – la disciplina impugnata poteva giustificarsi per il carattere temporaneamente circoscritto della limitazione all'esercizio immediato del diritto di agire in giudizio, essendo "il tempo di sessanta giorni durante il quale perdura l'impedimento [...] obbiettivamente limitato e non irragionevole"³⁹.

Cosa si ricava, dunque, estendendo il medesimo scrutinio alle disposizioni del d.lgs. n. 28/2010, o ai loro "cloni", che il legislatore dovesse ripresentare immutati?

Sotto un primo profilo, può osservarsi come anche le norme sulla mediazione civile aspirino a realizzare interessi generali, imperniati – così come poteva dirsi per le disposizioni codicistiche – sia sulla deflazione del carico degli uffici giudiziari, sia sull'opportunità di un più celere componimento del conflitto. E anch'esse delimitano esattamente i margini temporali della procedura, fissandoli nel termine massimo – quattro mesi – consentito dalla delega⁴⁰.

Diverse, e significative, sono però le differenze: la mediazione, pur se obbligatoria, comporta di regola un esborso per entrambe le parti, oltretutto a beneficio di soggetti privati (gli organismi di conciliazione), là dove il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie in materia di lavoro poteva svolgersi gratuitamente, essendo affidato a strutture pubbliche, individuate nelle apposite commissioni istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. Per di più, la durata massima stabilita per il procedimento di mediazione è pari praticamente al doppio (quattro mesi vs 60 giorni) di quella a suo tempo contemplata dal rito giuslavoristico, e non affetta da irragionevolezza secondo l'avviso del giudice costituzionale.

Se, poi, più in generale, si allarga lo sguardo al panorama comparato, può notarsi che il decreto sulla mediazione contiene un *mix* di ingredienti – l'onerosità della procedura, l'obbligatorietà del tentativo, l'improcedibilità della domanda, la soggettività privata dei mediatori – che, separatamente, si riscontrano anche in altre esperienze, mentre nella loro simultanea combinazione non sembrano trovare corrispondenza altrove.

Non si tratta, del resto, di variabili indipendenti nel quadro della garanzia del diritto di difesa: l'onerosità, in particolare, trova di regola un contrappeso nel carattere facoltativo, o almeno convenzionale, dell'esperimento della procedura, ed è questa la conformazione ordinariamente assunta dagli strumenti di mediazione⁴¹. I quali tendono ad identificarsi in una definizione quale quella recentemente introdotta nell'ordinamento francese in attuazione della direttiva 2008/52/CE: "*la médiation [...] s'entend de tout*

³⁹Cfr. la citata [sent. n. 276/2000](#).

⁴⁰Cfr. art. 60, co. 3, lett. q), l. n. 69/2009 e art. 6, co. 1, d.lgs. n. 28/2010.

⁴¹Nella cultura anglosassone, l'idea di una mediazione a partecipazione "forzata" è percepita come estranea allo spirito stesso dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie. Basterebbe al riguardo citare le parole del Lord Justice Dyson che nel *landmark case Halsey v Milton Keynes NHS Trust* riferisce l'opinione della Court of Appeal in merito all'ammissibilità di un obbligo di mediare imposto dal giudice alle parti: "*it is one thing to encourage the parties to agree to mediation, even to encourage them in the strongest terms. It is another to order them to do so. It seems to us that to oblige truly unwilling parties to refer their disputes to mediation would be to impose an unacceptable obstruction on their right of access to the court*".

*processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige*⁴².

Per contro, l'obbligatorietà del procedimento è normalmente bilanciata dal carattere amministrativo o comunque pubblicistico, ma in ogni caso gratuito, dello stesso⁴³, o, in alternativa – come accade negli Stati Uniti – dalla natura pecuniaria della sanzione connessa all'inosservanza dell'obbligo, garantendosi comunque l'accessibilità del sistema giudiziario.

È evidente, dunque, che sono questi i nodi costituzionalmente più critici della disciplina dell'istituto⁴⁴, gli aspetti intorno ai quali il legislatore dovrebbe concentrarsi, correggendone i difetti, se mai volesse recuperare la possibilità di immettere nel nostro ordinamento un meccanismo per la risoluzione alternativa delle controversie realmente funzionale.

⁴²Così l'art. 1 dell'*ordonnance* n° 2011-1540 del 16 novembre 2011.

⁴³In Francia, ad esempio, i tentativi di conciliazione previsti come obbligatori sono affidati, davanti al *Tribunal d'instance*, alla *Juridiction de proximité* o al *Tribunal paritaire de baux ruraux*, allo stesso giudice cui è devoluta la controversia (cfr. rispettivamente art. 384 e art. 887 ss. del *Code de procédure civile*), mentre, davanti al *Conseil de prud'hommes*, in materia di lavoro, vengono esperiti di dal *bureau de conciliation*, una formazione interna al Consiglio medesimo (cfr. artt. R1454-7 ss. del *Code du travail*). Discorso non diverso, quanto alla natura del soggetto conciliatore, può farsi, nei rapporti di diritto pubblico, per i c.d. RAPO (Ricorsi Amministrativi Preliminari Obbligatori), su cui cfr. CONSEIL D'ETAT, *Les recours administratifs préalables obligatoires à la saisine du juge: un mode souple de règlement des conflits*, in *La Documentation française*, 2008. Anche in Germania, ad essere incaricato di tentare obbligatoriamente (salve alcune deroghe) la composizione bonaria della lite è il giudice, che deve procedervi preliminarmente all'udienza di discussione (art. 278, co. 2 della *Zivilprozessordnung*). In alcuni casi, poi, tutti nell'ambito dei rapporti con l'amministrazione, l'instaurazione della controversia è subordinata al previo esperimento di procedure amministrative: cfr. ad es. l'art. 80 ss. della *Verwaltungsgerichtsordnung* (VwGO) o l'art. 78 del *Sozialgerichtsgesetz* (SGG). Qualcosa di simile alla mediazione nostrana è prevista, invece, dall'art. 15a della legge relativa all'introduzione del codice di procedura civile (*Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung*, EGZPO), aggiunto dalla legge per l'incentivazione della risoluzione stragiudiziale delle controversie (*Gesetz zur Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung*) del 15 dicembre 1999 (BGBl. I S. 2400), con il quale viene conferita ai *Länder* la facoltà di disciplinare, con diverse limitazioni, procedure preventive di conciliazione obbligatoria per alcune liti bagatellari (controversie di valore inferiore a 750 euro o in materia di rapporti di vicinato, di reati di diffamazione e calunnia non commessi via radio o a mezzo stampa, o, ancora, di violazioni della normativa in materia di discriminazioni) da svolgersi dinanzi a organismi (*Gütestelle*) istituiti o riconosciuti dall'amministrazione giudiziaria locale. La disciplina in questione è stata giudicata non contraria alla Legge Fondamentale dalla Corte di Karlsruhe: cfr. *BVerfG*, 1 BvR 1351/01. Con riferimento all'ordinamento spagnolo, cfr. *supra*, nt. 5.

⁴⁴Ai quali va aggiunta la necessità di una più ponderata meditazione delle materie oggetto di eventuale mediazione obbligatoria, alla luce ad esempio di quanto si legge in [C. cost., sent. n. 296/2008](#): "il principio generale [...] dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria [...] può essere ragionevolmente derogato da norme ordinarie, di stretta interpretazione, solo in presenza di 'interessi generali' o di pericoli di abusi [...] o di interessi sociali [...] o di superiori finalità di giustizia [...], circostanze che sono state ravvisate nel caso di controversie nascenti da rapporti di lavoro [...] o di assicurazioni obbligatorie [...], ma che non possono certo ravvisarsi nel caso di controversie con le Ferrovie, come non sono stati ravvisati in tema di attivazione di linea telefonica [...] e in tema di ricorsi alle poste [...]". In argomento cfr., tra gli altri, A. CARRATTA, *La via italiana alla conciliazione*, cit., 151; A. PROTO PISANI, *Appunti su mediazione e conciliazione*, cit., 144; L. DITTRICH, *Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010*, cit., 583 ss.; G. D'ELIA, *Profili di illegittimità costituzionale di una mediazione civile obbligatoria "purchessia"*, cit., 5 ss.

La cultura della litigiosità e il cronico intasamento della macchina giudiziaria che affliggono il nostro sistema giudiziario costituiscono anomalie radicate che difficilmente potranno estirparsi con il ricorso a misure draconiane e, per certi versi, anche poco credibili: la “degradazione” dei severi requisiti di *professionalità* ed *indipendenza* pretesi dalla legge di delega per gli enti abilitati a svolgere attività di mediazione⁴⁵ nelle più banali garanzie di *serietà* ed *efficienza* di cui si accontenta il legislatore delegato⁴⁶ rappresenta, al riguardo, un dato piuttosto eloquente⁴⁷. Confermato, alla prova dei fatti, dalla rapida proliferazione di organismi non particolarmente qualificati e di costosi tirocini abilitanti, in quella che ha tutta l'apparenza di una sorta di febbrile corsa all'oro.

Con la decisione in commento, tuttora non *pronunciata* ancorché *preannunciata*, la Corte, grazie al taglio fondamentale “neutro” impresso al dispositivo, sembra voler concedere alla responsabilità del legislatore una preziosa *second chance*, che non andrebbe sprecata.

⁴⁵Cfr. art. 60, co. 3, lett. b), l. n. 69/2009.

⁴⁶Così l'art., 16, co. 1, d.lgs. n. 28/2010.

⁴⁷Cfr. G. SERGES, *La «mediazione civile» e la costituzione*, cit., 17, che osserva come “le caratteristiche di ‘professionalità’ ed ‘indipendenza’ predicate dalla legge di delega come requisiti esclusivi che debbono caratterizzare la posizione degli organismi di mediazione non sembra possano essere in alcun modo surrogati dalla ‘serietà ed efficienza’”, giacché “si può, con evidenza, essere seri ed efficienti ma del tutto sprovvisti di professionalità, mentre l’indipendenza esige garanzie a suo presidio di cui non vi è alcuna traccia nel decreto delegato”. Riesce “difficile, dunque” – avverte l’Autore – pensare che la scelta del legislatore che fa della mediazione uno strumento, al tempo stesso, obbligatorio e sanzionato dalla più grave delle misure (l’improcedibilità dell’azione), oneroso senza che i costi trovino giustificazione nell’interesse dedotto in giudizio (e vadano per di più a beneficio non già dello Stato ma dei privati), ed infine affidato ad organismi che rispondono a criteri di formazione del tutto inadeguati alle finalità di tutela dei diritti possa reggere al vaglio di costituzionalità.”.